

Impugnazioni civili - appello - ammissibilita' ed inammissibilita' -
Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado -
Inesistenza - Conseguenze - Dovere del giudice d'appello di dichiarare
la nullità insanabile della sentenza - Sussistenza - Rimessione al
primo giudice - Esclusione - Fondamento. Procedimento civile -
notificazione - nullita'.

In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del
giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche
d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter
rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle
ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11219 del 28/04/2021 (Rv.
661188 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 160](#), [Cod Proc Civ art 291](#),
[Cod Proc Civ art 342](#), [Cod Proc Civ art 353](#), [Cod Proc Civ art 354](#)